



Titolo

Corte federale d'appello - giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una eccezione – mancanza di reclamo incidentale - decadenza dalla eccezione

Descrizione

Nei giudizi che si svolgono innanzi agli organi federali trova applicazione la regola generale di cui agli artt. 346 CPC e 101, comma 2, c.p.a. Ne deriva che, allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado sia stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre l'eccezione con la memoria difensiva (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026). Del resto, l'art. 49, comma 11, CGS FIGC dispone espressamente che «la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti» (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0023/CFA/2025-2026/A

Presidente

Giordano

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 346 CPC; art. 101, comma 2, CPA; art. 49, comma 11, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0023 CFA del 28 agosto 2025 (PR - Sig. Mirko UVA - Cabassi Union Carpi A.S.D.)